



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

I SETTORE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 662 DEL 23/09/2022

Oggetto: Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa ricoveri disabili presso varie comunità alloggio.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di settembre, nella residenza Municipale il Dott. Raffaele Gallo

DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 03.12.2020 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Vista la Deliberazione di C.C. n. 38 del 23.06.2022, esecutiva, - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (art. 170, comma1, del D.Lgs. 267/2000)

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23.06.2022, esecutiva, - Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Vista la delibera di G.C. n° 361 del 15/09/2022 ad oggetto “ PEG 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti;

Premesso:

Che la L.R. n. 22/86 affida ai Comuni il compito di assicurare l'assistenza e la risocializzazione dei soggetti con disagio psichico;

Richiamato il quadro normativo di riferimento ovvero, D.P.C.M. del 14/02/2001 “Atto di indirizzo e ordinamento in materia di prestazione socio-sanitaria,” con particolare riguardo alla tabella A prevista dall'art. 4, comma 1, contenente le prestazioni ed i criteri di finanziamento;

Richiamata la legge 328/00;

Richiamato il D.P.R.S. del 4/11/2002, pubblicato sulla GURS n. 53 del 22/11/2001, parte 1^, contenente le “Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Sicilia” con particolare riguardo al punto 3.7 delle allegate linee guida in cui viene determinato nel precitato DPCM 14.02.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), il riferimento fondamentale sul piano normativo in merito all'atto di indirizzo e coordinamento dell'integrazione socio-sanitaria, richimandone contestualmente, le aree, le funzioni, la tipologia delle prestazioni socio-sanitarie ed i criteri di finanziamento;

Visto il D.P.R.S. del 23.12.2011 con particolare riguardo le strutture residenziali, semiresidenziali e di lunga assistenza e alla definizione quantitativa delle rette a carico dei comuni e a carico delle Asp in ottemperanza al DPCM 14 febbraio 2001;

Richiamato il Decreto Dirigenziale dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1525/Ser. 5 del 23/02/2016 che dispone “la residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo

familiari ed in sostituzione degli ex ospedali psichiatrici, si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio e indifferibile per i Comuni di riferimento” e stabilisce, inoltre, la retta da corrispondere alla comunità alloggio con una quota fissa mensile ed una retta giornaliera per ogni disabile assistito con aggiornamento annuale ISTAT;

Atteso che la circolare dell’Assessorato Regionale delle Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del 26/06/2018 recita “nello specifico, la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio, tramite Piano di riparto, con compartecipazione delle ASP nella misura del 40%, giusta L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza), la restante parte è imputata al Comune”;

che il Comune di Ribera, da molti anni, ha affidato il servizio residenziale in favore di disabili a diverse comunità alloggio;

che è obbligo garantire la permanenza in strutture residenziali adeguate dei disabili;

che con Determinazione Dirigenziale del I Settore n. 175 del 04/03/2022 sono stati autorizzati e prorogati, per l'anno 2022, i ricoveri di alcuni disabili presso varie comunità alloggio;

che le convenzioni stipulate con le varie comunità alloggio sono in scadenza;

che occorre rinnovare le convenzioni e procedere all’impegno delle somme necessarie per il ricoveri degli utenti nelle varie comunità alloggi per il periodo ottobre/dicembre 2022;

che con Deliberazioni di G.C. n° 51 del 28/02/2022, n° 91 del 07/04/2022, n° 107, n. 108 del 21/04/2022 e n. 253 del 12/07/2022 sono state assegnate, al Dirigente ad Interim del I Settore, le somme per la liquidazione delle rette delle suddette comunità alloggio per disabili fino al mese di settembre 2022;

che con le succitate Deliberazioni di G.C. n. 51/2022, 91/2022, 107/2022, 108/2022 e n. 253/2022 è stato disposto di assegnare ed impegnare, con successivo atto, le somme necessarie per il restante periodo per i ricoveri di che trattasi;

che gli utenti ricoverati, presso le varie comunità alloggio, se dovuto, dovranno versare la quota di compartecipazione giornaliera alla Tesoreria Comunale ai sensi del D.A. Regionale n° 867/S7 del 15/04/2003;

che alcuni utenti si sono resi disponibili a versare la quota di compartecipazione giornaliera, ai sensi del D.A. Regionale n° 867/S7 del 15/04/2003, direttamente alle comunità dove sono ricoverati;

che in riferimento alle quote di compartecipazione che gli utenti dovranno versare direttamente alle comunità, agli importi delle rette verranno detratte le relative quota di compartecipazione;

che si reputa necessario impegnare la complessiva somma di **€ 161.178,58, (I.V.A. 5% inclusa)** per la liquidazione delle rette per i ricoveri di che trattasi, al Capitolo **n° 11040364 Art. 2** denominato “Spese per ricovero per disabili mentali” del bilancio anno 2022;

Dato atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con la Legge n. 102/2009 e dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti in nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d'ufficio;
Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di approvare gli schemi di convenzioni redatti dall'ufficio Politiche Sociali e allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere "A", "B", , secondo il D.P. 4/06/1996 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 40 del 10 agosto 1996;
2. d'impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di **€. 161.178,58** (IVA compresa) per la liquidazione delle rette dei suddetti ricoveri, per il periodo ottobre-dicembre 2022, nelle varie comunità alloggi, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al capitolo pertinente che risulta sufficientemente capiente e agli esercizi in cui la stessa è esigibile così come segue:

- **€. 161.178,58 (IVA 5% inclusa) impegno n. 5977/2022 al Capitolo di spesa n° 11040364 Art. 2** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio anno 2022

ripartita come di seguito:

- comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta con sede operativa a Ribera **per n. 5 disabili CIG assegnato: Z1037D5BA1**

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 01	€. 37.795,97	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

- comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta con sede operativa a Ribera **per n. 1 disabile**
CIG assegnato: ZDE37D5C3F

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 02	€. 7.559,19	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

- comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta con sede operativa a Ribera **per n. 2 disabili**
CIG assegnato: Z9437D5BE9

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 03	€. 12.740,44	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

- comunità alloggio "Busidoro" di Agrigento gestita dalla Comunità alloggio "Mondi Vitali" con sede a Santa Elisabetta **per 2 disabili**

CIG assegnato: ZB837D57E3

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 04	€. 14.773,23	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

- comunità alloggio “Primula” di Raffadali per n. 2 disabili

CIG assegnato: Z4637D5D70

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 05	€. 13.038,80	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

- comunità alloggio “Iris” di Sciacca per n. 1 disabili

CIG assegnato: Z7C37D5B53

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 06	€. 7.559,19	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

- comunità alloggio “Villa degli Angeli” di Favara per n. 2 disabili

CIG assegnato: Z0C37D5E79

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 07	€. 15.118,39	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

- Comunità alloggio “Raggio di Raffadali per n. 2 disabili

CIG assegnato: Z4137D5E0D

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 08	€. 15.118,39	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

- comunità alloggio “GIO-MAR” di Raffadali per quattro disabili

CIG assegnato: ZFA37D5AF8

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 09	€. 25.243,93	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

- comunità alloggio “IRIDE” con sede operativa in Licata, gestita dalla Società Cooperativa Sociale “PANTA-REI”, con sede legale a Licata per n. 1 **disabile**

CIG assegnato: Z8D37D5CF7

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 10	€. 4.671,86	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

- comunità alloggio “Buona Vita” di Cattolica Eraclea per n. 1 **disabile**

CIG assegnato: ZC937D5791

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 11	€. 7.559,19	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

dare atto:

3. che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con la Legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
4. che gli utenti ricoverati, presso le varie comunità, se dovuto, dovranno versare la quota di compartecipazione giornaliera alla Tesoreria Comunale ai sensi del D.A. Regionale n° 867/S7 del 15/04/2003;
5. che alcuni utenti si sono resi disponibile a versare la quota di compartecipazione giornaliera, ai sensi del D.A. Regionale n° 867/S7 del 15/04/2003, direttamente alle comunità dove sono ricoverati;
6. che, in riferimento alle quote di compartecipazione che gli utenti dovranno versare direttamente alle comunità dove sono ricoverati, agli importi delle rette verranno detratte le relative quota di compartecipazione;
7. che le suddette comunità alloggio sono iscritte regolarmente all'Albo Regionale sensi dall' Art. 26 della L.R. n° 22/86;
8. che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;
9. che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario;
10. che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica;
11. che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
12. che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è l'Esecutore Amministrativo Sig. Calogero Smeraglia in servizio presso l'Ufficio Servizio Sociali;
13. che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;
14. che al pagamento delle rette di ricovero, per il suddetto periodo, si provvederà a presentazione di apposita fattura da parte delle comunità alloggio e dietro atto di liquidazione del Dirigente;
15. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

16. la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del Settore finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
17. di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

L'Esecutore Amministrativo
F.to (Geom. Calogero Smeraglia)

Il Proponente
Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione ad oggetto : Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa ricoveri disabili presso varie comunità alloggio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
5977/2022 SUB 01	€. 37.795,97	12	02	1	11040364 Art. 2	2022
5977/2022 SUB 02	€. 7.559,19	12	02	1	11040364 Art. 2	2022
5977/2022 SUB 03	€. 12.740,44	12	02	1	11040364 Art. 2	2022
5977/2022 SUB 04	€. 14.773,23	12	02	1	11040364 Art. 2	2022
5977/2022 SUB 05	€.13.038,80	12	02	1	11040364 Art. 2	2022
5977/2022 SUB 06	€. 7.559,19	12	02	1	11040364 Art. 2	2022
5977/2022 SUB 07	€. 15.118,39	12	02	1	11040364 Art. 2	2022
5977/2022 SUB 08	€. 15.118,39	12	02	1	11040364 Art. 2	2022
5977/2022 SUB 09	€. 25.243,93	12	02	1	11040364 Art. 2	2022
5977/2022 SUB 10	€. 4.671,86	12	02	1	11040364 Art. 2	2022
5977/2022 SUB 11	€. 7.559,19	12	02	1	11040364 Art. 2	2022

Ribera, lì 27/09/20232

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dott. Raffaele Gallo)



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

I SETTORE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Via Riggi n. 58 - Tel. 0925-561313-314 fax 0925- 561316

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

REP. N. _____ DEL _____

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno _____ nei locali degli uffici _____ tra l'Amministrazione comunale di Ribera legalmente rappresentata dal sig. Dott. _____ domiciliato per la carica presso Comune di Ribera e il sig. _____ nato a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale " _____ " con sede legale in _____ (_____) via _____ n. _____ e con sede operativa in _____ (_____) via _____ n. _____, iscritta all'albo regionale al n. _____, ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali Decreto n. _____ Serv. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. _____ posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Ribera in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla

scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione
- nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che la predetta Comunità alloggio " _____ " con sede legale a _____ (____) e con sede operativa in _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;
- che con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata _____, pervenuta all'Ufficio Politiche Sociali, a mezzo pec, il _____, la Comunità ha dichiarato di essere esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Comunità alloggio " _____ " con sede legale a _____ per la gestione della comunità alloggio sita in _____ in via _____ n. _____ inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della ASP di Ribera (sede territoriale di Agrigento) Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. _____ unità.

L'utente per cui viene stipulata la presente convenzione riguarda il seguente nominativo:

➤ _____ nato in _____ il _____.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- ✓ la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- ✓ la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- ✓ il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- ✓ il recupero scolastico e la formazione professionale;
- ✓ l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- ✓ l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- ✓ il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- ✓ l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- ✓ a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- ✓ a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- ✓ a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- ✓ a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ✓ a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ✓ ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ✓ ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- ✓ a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- ✓ a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- ✓ a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.
- ✓ a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione,
- ✓ a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;

- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove ASP territoriale non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €. _____ per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. _____ da liquidare entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura;
- c) Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 30 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 30 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili devono pervenire all'A.C. a mezzo P.E.C.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'ASP territoriale competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata fino al _____ a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 19

Dichiarazione esenzione da bollo

L'a.c. prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della Comunità sopra menzionata, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con la quale la stessa dichiara di essere esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto la Comunità è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Art. 20

Predisposizione e adempimenti in materia di sicurezza.

La comunità sopra menzionata ha l'obbligo di osservare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed è responsabile della corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Resta a carico della Comunità la predisposizione e la comunicazione di tutti gli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quali il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto del servizio, completo della valutazione di tutti i rischi fisici, chimici, biologici, MMC, stress lavoro-correlato, VDT, ecc., eventualmente presenti, nonché il protocollo intero anti-contagio contenente tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 che la comunità intende mettere in atto nella sede oggetto del servizio.

Al tal fine l'A.C. prende atto che la comunità sopra evidenziata ha già trasmesso al Comune di Ribera la seguente documentazione e che la stessa si trova depositata presso l'Ufficio Politiche Sociali:

- a) Documento di valutazione dei rischi, come sopra meglio definito, firmato dal Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente (ove nominato);

- b) Protocollo Interno Anti-Contagio contenente la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 (se già non contenuta all'interno del suddetto DVR) e l'indicazione delle misure anti-contagio atte a contrastare la diffusione del virus;
- c) Nominativo del Datore di Lavoro;
- d) Nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione con la relativa lettera d'incarico e relativo attestato di avvenuta formazione;
- e) Nominativo del medico competente e relativa lettera d'incarico (ove nominato);
- f) Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e relativo attestato di avvenuta formazione;
- g) Nominativi degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza, e relativi attestati di avvenuta formazione;
- h) Attestati di avvenuta formazione (Generale e Specifica) dei lavoratori impiegati nella Comunità oggetto del servizio.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Sciacca

per la Comunità Alloggio "_____"

Il Presidente

(_____)

per il Comune di Ribera

Il Dirigente ad Interim del I Settore

(_____)



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

I SETTORE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Via Riggi n. 58 - Tel. 0925-561313-314 fax 0925- 561316

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

REP. N. _____ DEL _____

Il giorno _____ nei locali degli uffici _____ tra l'Amministrazione comunale di Ribera legalmente rappresentata dal sig. Dott. _____ domiciliato per la carica presso Comune di Ribera e il sig. _____ nato a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale " _____ " con sede legale in _____ (_____) via _____ n. _____ e con sede operativa in _____ (_____) via _____ n. _____, iscritta all'albo regionale al n. _____, ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali Decreto n. _____ Serv. ____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. _____ posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Ribera in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla

scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione
- nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che la predetta Comunità alloggio "_____ " con sede legale a _____ e con sede operativa in _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;
- che con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata _____, pervenuta all'Ufficio Politiche Sociali, a mezzo pec, il _____, la Comunità ha dichiarato di essere esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Comunità alloggio "_____ " con sede legale a _____ per la gestione della comunità alloggio sita in _____ via _____ n. _____ inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della ASP di Ribera (sede territoriale di Agrigento) Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. _____ unità.

L'utente per cui viene stipulata la presente convenzione riguarda il seguente nominativo:

➤ _____ nato a _____ il _____.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione

alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- ✓ la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- ✓ la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- ✓ il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- ✓ il recupero scolastico e la formazione professionale;
- ✓ l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- ✓ l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- ✓ il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- ✓ l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- ✓ a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

- ✓ a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- ✓ a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- ✓ a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ✓ a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ✓ ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ✓ ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- ✓ a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- ✓ a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- ✓ a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.
- ✓ a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione,
- ✓ a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- f) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- g) due assistenti agli inabili o anziani;
- h) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove ASP territoriale non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;

- i) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- j) un animatore in convenzione;

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per l'assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente, tenuto conto che l'utente si è reso disponibile a versare la quota di compartecipazione giornaliera pari ad €. _____ direttamente alla suddetta Comunità, calcolata ai sensi del D.A. n. 867/S7 del 15/04/2003 e aggiornata di anno in anno sulla base del reddito personale dell'utente ricoverato:

- d) un compenso fisso mensile di €. _____ per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura;
- e) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. _____ da liquidare entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura;
- f) Il suddetto importo, in riferimento alla quota di compartecipazione come sopra determinata, sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e sulla base della quota di compartecipazione dell'utente.;

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 30 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 30 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili devono pervenire all'A.C. a mezzo P.E.C.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'ASP territoriale competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata fino al _____ a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 19

Dichiarazione esenzione da bollo

L'a.c. prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della Comunità sopra menzionata, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con la quale la stessa dichiara di essere esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto la Comunità è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Art. 20

Predisposizione e adempimenti in materia di sicurezza.

La comunità sopra menzionata ha l'obbligo di osservare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed è responsabile della corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Resta a carico della Comunità la predisposizione e la comunicazione di tutti gli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quali il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto del servizio, completo della valutazione di tutti i rischi fisici, chimici, biologici, MMC, stress lavoro-correlato, VDT, ecc., eventualmente presenti, nonché il protocollo intero anti-contagio contenente tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 che la comunità intende mettere in atto nella sede oggetto del servizio.

Al tal fine l'A.C. prende atto che la comunità sopra evidenziata ha già trasmesso al Comune di Ribera la seguente documentazione e che la stessa si trova depositata presso l'Ufficio Politiche Sociali:

- i) Documento di valutazione dei rischi, come sopra meglio definito, firmato dal Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente (ove nominato);
- j) Protocollo Interno Anti-Contagio contenente la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 (se già non contenuta all'interno del suddetto DVR) e l'indicazione delle misure anti-contagio atte a contrastare la diffusione del virus;
- k) Nominativo del Datore di Lavoro;
- l) Nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione con la relativa lettera d'incarico e relativo attestato di avvenuta formazione;
- m) Nominativo del medico competente e relativa lettera d'incarico (ove nominato);
- n) Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e relativo attestato di avvenuta formazione;
- o) Nominativi degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza, e relativi attestati di avvenuta formazione;
- p) Attestati di avvenuta formazione (Generale e Specifica) dei lavoratori impiegati nella Comunità oggetto del servizio.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Sciacca

Ribera, lì _____

per la Comunità Alloggio "_____"

Il Presidente

(_____)

per il Comune di Ribera

Il Dirigente ad Interim del I Settore

(_____)